



Prot. 78OUT2014

Reggio Calabria, 29/9/2014

Agli Iscritti all'Ordine dei Chimici della Calabria

Oggetto: VALIDITA' CERTIFICATI DI ANALISI DA PAESI DELLA COMUNITA' EUROPEA

In risposta ai quesiti proposti da un collega del nostro Ordine Professionale, si porta a conoscenza di tutti gli iscritti il quesito propostoci e la relativa risposta, in modo da meglio favorire lo scambio di informazioni tra tutti i soggetti interessati.

QUESITO

Il quesito posto è *“relativo alla validità ovvero al riconoscimento di un certificato di analisi e/o di un rapporto di prova, in ambito sia alimentare che ambientale, sul territorio italiano, da parte di enti pubblici/privati, se detto certificato/rapporto di prova venga emesso, in service, da un paese comunitario quale Germania o Romania, a firma di un laureato in chimica o laurea comunque equipollente a quella italiana, a cui/ dall' Italia sia stato inviato il campione da analizzare.*

Come si concilia l' assenza di un ordine professionale ufficiale in molti paesi europei ?”

RISPOSTA

Se un soggetto ha titolo a redigere l'atto nel suo paese, l'atto ha, necessariamente, validità in ogni altro paese europeo sulla base della libertà di prestazione di servizi sancita a livello europeo.

Spesso non è però chiaro all'Ente pubblico che riceve l'atto, quale sia il soggetto e quale sia la procedura di verifica del titolo richiesto.

In Italia tale verifica si effettua con una richiesta al Ministero di Giustizia - Ufficio Professioni.

QUESITO

“Come si concilia il fatto che in Italia p.es. in ambito alimentare un laboratorio debba essere autorizzato dalla regione? - E' sufficiente che il laboratorio europeo sia accreditato? (per il rapporto di prova) - E per il laureato che firma un certificato di analisi?”

RISPOSTA

Se una norma italiana (o anche regionale), come di altro paese europeo, con la motivazione di tutela della salute e dell'ambiente, richiede specifici requisiti, questi devono essere rispettati.

Se è richiesto un accreditamento sulla base di una norma internazionale essa è ragionevolmente assolta dal rispetto di analoga norma.

Le richieste di inserimento in albi regionali senza la precisione di mutuo riconoscimento automatico, risultano invece, a parere di questo Consiglio, illegittime anche per la libera prestazione dei servizi, e ciò anche in Italia.”

Il Presidente
Dott. Chim. Festa Saverio Salvatore